

Consiglio Internazionale di Numismatica (CIN)

Statuto

Denominazione, sede legale e finalità

Articolo 1

Il «Consiglio internazionale di Numismatica» (CIN) è un'associazione senza scopo di lucro costituita il 20 settembre 2015 ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L'associazione ha sede a Winterthur, in Svizzera, o in un'altra sede Svizzera designata a tale scopo dal Comitato.

Articolo 2

Lo scopo del CIN è quello di promuovere la Numismatica e le discipline affini per facilitare la cooperazione tra privati e istituzioni nel campo della Numismatica e delle aree di ricerca correlate. L'associazione non persegue fini commerciali né di profitto personale.

In particolare, tale scopo sarà raggiunto attraverso le seguenti attività:

- a) sensibilizzazione del pubblico alla numismatica e alle discipline affini (per esempio, mediante la pubblicazione di una *newsletter* e il mantenimento di un sito Web);
- b) patrocinio di progetti, di pubblicazioni e conferenze nel campo della Numismatica e delle discipline affini;
- c) organizzazione del Congresso Internazionale di Numismatica e di altre attività nel campo della Numismatica e delle discipline correlate;
- d) promozione di iniziative pubbliche e private nel campo della Numismatica e delle discipline affini.

Iscrizione

Articolo 3

Possono diventare membri del CIN le seguenti organizzazioni:

- a) Collezioni monetali pubbliche;
- b) Musei, Università, Organizzazioni numismatiche non commerciali, Istituzioni e Società (regionali, nazionali, internazionali), Zecche.

Le persone fisiche che hanno reso servizi eccezionali al CIN o alla Numismatica possono essere nominate, su proposta del Comitato, membri onorari dall'Assemblea Generale.

Articolo 4

L'ammissione di un membro avviene sulla base di una domanda scritta indirizzata al Comitato. Il Comitato delibera sull'ammissione ai sensi del presente Statuto.

Non vi è alcun diritto all'ammissione, e una domanda di ammissione può essere respinta senza che sia fornita una motivazione.

Articolo 5

I soci devono pagare una quota associativa annuale. L'importo della quota associativa annuale è fissato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato. I soci onorari sono esonerati dall'obbligo di pagamento.

Articolo 6

Le dimissioni di un Membro possono avvenire in qualsiasi momento mediante notifica scritta al Comitato, con effetto alla fine dell'anno solare. La dichiarazione di dimissioni non esonera il Membro dall'adempimento dell'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno solare in corso. In caso di dimissioni, il Membro non ha alcun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Il Comitato può espellere un Membro per giusta causa. Si considera come motivo valido, in particolare, se un Membro

- a) non soddisfa più i criteri di adesione di cui all'articolo 3;
- (b) non paga puntualmente la quota associativa annuale;
- c) perturba gravemente o minaccia il corretto funzionamento del CIN;
- d) discredita la reputazione e il prestigio del CIN.

Le decisioni del Comitato sull'esclusione di un Membro possono essere oggetto di ricorso presso l'Assemblea Generale. La decisione dell'Assemblea Generale è definitiva.

Un Membro può anche essere espulso in qualsiasi momento sulla base di una risoluzione dell'Assemblea Generale che sia stata approvata dai tre quarti dei Membri presenti o rappresentati all'Assemblea Generale. Non occorre indicare i motivi di tale decisione.

L'esclusione per decisione del Comitato o dell'Assemblea Generale non esonera il socio dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno solare in corso. I Membri esclusi non hanno alcun diritto personale sul patrimonio dell'Associazione.

Organizzazione

Articolo 8

Gli organi ordinari del CIN sono l'Assemblea Generale, il Comitato e il/i Revisore/i dei Conti.

Assemblea generale

Articolo 9

L'Assemblea Generale è l'organo supremo del CIN, ed è costituita dai Membri e dai Membri onorari.

Articolo 10

L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri:

- a) Elezione dei Membri del Comitato e dei Revisori dei Conti;
- b) Approvazione della relazione sulla gestione e sui conti annuali;
- c) Ricezione della relazione dei Revisori;
- d) Determinazione della sede del Congresso Internazionale di Numismatica;
- e) Discarico del Comitato;
- f) Determinazione della quota associativa annuale per ciascuno dei sei anni successivi all'Assemblea Generale.
- g) Modifiche ed emendamenti degli articoli dello Statuto;
- h) Adozione di delibere a norma dell'articolo 3 - paragrafo 2, dell'articolo 7 - paragrafo 3, e dell'articolo 26.

Articolo 11

L'Assemblea Generale Ordinaria si tiene almeno ogni sei anni, possibilmente in occasione del Congresso Numismatico Internazionale. Data e luogo sono fissati dal Comitato e comunicati ai Membri con almeno tre mesi di anticipo.

Negli altri anni, le decisioni relative all'articolo 10 e a qualsiasi altro punto all'ordine del giorno sono prese per corrispondenza (lettera o e-mail) o mediante voto elettronico. Ciascun Membro dispone di un voto. I Membri che non hanno pagato le loro quote non sono autorizzati a votare. Fatte salve le altre disposizioni dello Statuto, è determinante la maggioranza semplice dei voti espressi entro un termine di almeno 20 giorni, fissato dal Comitato.

Articolo 12

Il Presidente/la Presidente o il Comitato possono convocare un'Assemblea Generale Straordinaria in qualsiasi momento. Un'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata nel caso lo richieda per iscritto un quinto dei Membri.

Articolo 13

Salvo diversa disposizione del presente Statuto, gli inviti all'Assemblea generale ordinaria devono essere inviati a tutti i Membri per iscritto - lettera o e-mail - con almeno dodici settimane di anticipo; per un'Assemblea generale straordinaria il termine dovrà essere di almeno 20 giorni.

L'invito deve contenere l'elenco dei punti all'ordine del giorno.

Le proposte dei Membri di inclusione di punti all'ordine del giorno saranno prese in considerazione solo se inviate al Presidente per iscritto (per posta raccomandata) almeno sei settimane prima dell'Assemblea Generale, e corredate da una breve giustificazione della richiesta.

Articolo 14

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente/dalla Presidente, o, da un/una Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Presidente eletto a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

I verbali di tutte le Assemblee generali devono essere conservati e pubblicati sul *Compte Rendu*.

Articolo 15

Ogni Membro dispone di un voto.

Ciascun Membro può, mediante una delega scritta, designare una persona fisica (delegata) che lo rappresenti all'Assemblea generale, alle votazioni e alle elezioni. Un delegato non può rappresentare più di tre Membri. I Membri che non hanno pagato le loro quote non sono autorizzati a votare e/o presentare una mozione. I Membri onorari possono partecipare alle votazioni e alle elezioni solo di persona.

Salvo diversa disposizione statutaria, al momento del voto delibera la maggioranza semplice dei Membri presenti o rappresentati.

Nelle elezioni decide la maggioranza assoluta dei Membri presenti o rappresentati. Nel caso di un secondo scrutinio, è decisiva la maggioranza relativa semplice dei voti espressi.

In caso di parità, il Presidente dispone di un secondo voto determinante.

Le votazioni e le elezioni sono aperte. Su richiesta di un Membro e con il consenso dell'Assemblea Generale, si dà luogo ad una votazione a scrutinio segreto.

Comitato

Articolo 16

Il Comitato è composto da un massimo di nove Membri e, se possibile, comprende i rappresentanti di tutti i settori di cui all'articolo 3.

I Membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di sei anni. Possono essere rieletti per una sola volta. Un Membro del Comitato che sostituisce un Membro dimissionario durante il suo mandato, entra in carica entro i termini di mandato del Membro dimissionario, è nominato dal Comitato e viene confermato nelle sue funzioni dalla successiva Assemblea Generale.

Il Comitato si costituisce e designa al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Il Comitato determina i rappresentanti del CIN e il loro diritto di firma.

Se il Presidente/la Presidente non è in grado di svolgere le sue funzioni, un/una Vicepresidente ne assume le funzioni.

I Membri del Comitato lavorano su base volontaria e hanno diritto, in linea di principio, solo al rimborso dei loro costi effettivi e delle loro spese in contanti. Un adeguato compenso può essere pagato per i servizi specifici di alcuni Membri del Comitato.

Articolo 17

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, indicandone il luogo e l'ora.

Le riunioni del Comitato sono convocate per iscritto (è sufficiente un *e.mail*) con almeno venti giorni di anticipo. L'elenco dei punti all'ordine del giorno deve essere allegato alla convocazione.

Con l'unanimità tra i Membri del Comitato, una riunione può anche essere tenuta senza osservare il regolamento di convocazione.

I verbali di tutte le riunioni del Comitato devono essere conservati e pubblicati sul *Compte Rendu*.

Articolo 18

Il Comitato esercita tutti i poteri e le funzioni del CIN che non sono esplicitamente conferite all'Assemblea Generale e/o ai Revisori dei Conti in virtù dello Statuto.

Il Comitato ha specificamente il potere di:

- a) predisporre l'ordine del giorno ed eseguire le decisioni dell'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 10, ivi comprese la preparazione e l'attuazione delle risoluzioni da approvarsi per corrispondenza, registrazione e notifica dei verbali ai Membri, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
- b) dirigere e amministrare le attività e i compiti del CIN;
- c) predisporre il Piano Finanziario del CIN;
- d) rappresentare il CIN presso il mondo esterno;
- e) adottare regolamenti per l'esecuzione dei compiti del CIN;
- f) Organizzare l'Ufficio conformemente all'art. 21.

Articolo 19

Ogni Membro del Comitato dispone di un voto.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei Membri presenti. In caso di parità, è preponderante il voto del Presidente.

Le decisioni possono essere adottate anche per corrispondenza, a meno che la maggioranza dei Membri del Comitato non richieda la convocazione di una riunione del Comitato stesso. Queste decisioni debbono essere egualmente verbalizzate.

Revisori dei Conti

Articolo 20

I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di sei anni. I revisori possono essere rieletti. Sono responsabili della revisione dei bilanci annuali del CIN e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

Ufficio

Articolo 21

Il Comitato può istituire un Ufficio permanente, nominarne un Dirigente (Direttore) e assumere del personale per assistere il Comitato stesso nella amministrazione e gestione ordinaria del CIN e per conservare e gestire i suoi archivi. I Compiti specifici sono stabiliti dal Comitato con appositi regolamenti. L'ufficio è sotto la direzione e il controllo del Comitato.

Disposizioni generali

Articolo 22

Le passività del CIN sono coperte solo dal suo patrimonio. I Membri non sono personalmente responsabili dei debiti del CIN.

Articolo 23

Le risorse finanziarie del CIN sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni, lasciti, sovvenzioni e sussidi.

Articolo 24

L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

Articolo 25

Le modifiche e gli emendamenti al presente Statuto sono soggetti all'approvazione del Comitato e quindi trasmesse alla successiva Assemblea Generale. Per la loro approvazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti o rappresentati. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere notificate per iscritto ai Membri con almeno tre mesi di anticipo ed espressamente incluse nell'invito alla corrispondente Assemblea Generale.

Articolo 26

L'Assemblea Generale, se il cinquanta per cento di tutti i Membri sono presenti o rappresentati, può decidere con la maggioranza di tre/quarti lo scioglimento del CIN. Lo scioglimento è curato dal Comitato, a meno che l'Assemblea generale non ne dia incarico a liquidatori speciali.

I fondi residui dopo lo scioglimento dell'Associazione devono essere assegnati a un Istituto esentasse con sede in Svizzera, avente il medesimo o simile scopo. L'Assemblea Generale designa quest'ultimo su proposta del Comitato. È esclusa una ripartizione tra i Membri.

Articolo 27

Gli articoli di questo Statuto sono redatti in tedesco, francese, inglese, italiano e spagnolo. In caso di divergenze, prevarrà il testo tedesco dello Statuto stesso.

Articolo 28

Gli articoli di questo Statuto sono stati adottati dall'Assemblea Generale di Taormina il 20 settembre 2015 e sono entrati in vigore nello stesso giorno.

Gli articoli di questo Statuto sostituiscono tutti i precedenti statuti del CIN, ed in particolare lo Statuto adottato il 30 agosto 2009 a Glasgow.

In nome dell'Assemblea generale costituente:

Il Presidente

Il Segretario